

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

I Reparto Personale

Allegati: 1 (uno);
Annessi: //.

00187 Roma,
PdC: Cap. Ferlauto tel. 2022419
e-mail primo.ucm1s@smd.difesa.it

OGGETTO: Patrimonio alloggiativo della Difesa.

A **CONSIGLIO CENTRALE DELLA RAPPRESENTANZA MILITARE** **ROMA**

*** **

1. Con la finalità di informare il COCER-comparto difesa, si invia, in allegato, un prospetto riepilogativo delle proposte avanzate dal V Reparto di SMD al Gabinetto del Ministro, al fine di acquisire eventuali, ulteriori contributi che potranno essere, previo ulteriore approfondimento del competente citato Reparto, rimessi al citato Vertice Politico.
2. Si rimane a disposizione per ogni eventuale forma di chiarimento si rendesse utile al riguardo.

13
VIII
19

d'ordine
IL VICE CAPO REPARTO
(Gen. B. CC Fabiano SALTICCHIOLI)

Diramazione interna:
- V Reparto Affari Generali

SCHEDA PROPOSTE

Proposta	Motivazione
Riassegnazione al bilancio della Difesa di una maggiore percentuale dei canoni di locazione (art. 287 C.O.M.).	Il secondo comma dell'art. 287 C.O.M. prevede la riassegnazione allo stato di previsione del Ministero del 50% dei proventi derivanti dai canoni di locazione con la successiva ripartizione nell'85% per la manutenzione degli alloggi di servizio e il restante 15% da destinare al Fondo Casa (art. 1836 C.O.M.). L'eventuale aumento della percentuale destinata al Dicastero consentirebbe di incrementare i necessari interventi manutentivi (sono più di 4000 le utenze non disponibili in attesa di lavori)
Riproposizione del contenuto dell'art. 306, comma 3 bis del C.O.M., con opportune modifiche, per favorire e rendere nuovamente appetibile l'acquisto degli immobili ancora invenduti.	In merito alla dismissione degli alloggi di servizio, prevista dall'art.306 C.O.M., il comma 3 bis sanciva che al prezzo di vendita, determinato d'intesa con l'Agenzia del demanio, fosse applicata una ulteriore riduzione del 33% per le domande di acquisto presentate entro il 30 giugno 2015. Tenuto conto dell'attuale fase di stagnazione relativa all'alienazione delle restanti unità abitative, riproporre una analoga previsione per un ulteriore congruo periodo e con una di riduzione pari o addirittura maggiore al 33% potrebbe suscitare interesse all'acquisto di quegli alloggi, per i quali i bandi d'asta sono andati deserti per mancanza di offerte perché evidentemente meno "appetibili", o di altre unità abitative eventualmente individuate.
Adozione, con Decreto Ministeriale, di criteri più restrittivi per la individuazione dei " <i>sine titolo</i> ", appartenenti alle categorie protette, e alla loro tutela.	Tenuto conto dell'incidenza del fenomeno sulla effettiva disponibilità delle utenze abitative per l'assegnazione agli aventi titolo, oltre alle prassi relative al recupero degli alloggi nei confronti di coloro che risultano " <i>sine titolo</i> " non appartenenti a categorie protette, è auspicabile una rivalutazione, in chiave riduttiva, dei criteri che individuano queste ultime categorie. Con i più recenti interventi (DM 7 maggio 2014 e DM 24 luglio 2015), risulta, infatti, ampliata la platea dei beneficiari destinatari di particolare tutela, circostanza che determina l'impossibilità per l'amministrazione di procedere al recupero delle utenze.

Proposta	Motivazione
Introduzione di agevolazioni fiscali per i lavori infrastrutturali	L'eventuale adozione di tale misura ovvero l'applicazione di una percentuale di IVA inferiore a quella attualmente prevista per i lavori sulle infrastrutture contribuirebbe a favorire economie per la Difesa.
Riconoscimento di tariffe agevolate per tasse (TARI) e utenze domestiche (allacciamento alla rete idrica, alla corrente elettrica, al gas alla rete telefonica).	È frequente il caso in cui il personale militare si trovi a domiciliare in sedi diverse dalla residenza anagrafica, talvolta con disgiunzione del nucleo familiare. In tali casi, il pagamento delle tasse locali e degli oneri relativi all'erogazione dei diversi servizi energetici è maggiorato in ragione della sola domiciliazione. È ritenuto auspicabile l'avvio di contatti con le Autorità/Enti preposti (es.: ANCI e ARERE, quest'ultima per i servizi energetici) per verificare la possibilità di consentire al citato personale di beneficiare di provvedimenti in deroga rispetto all'attuale disciplina, con un ritorno in tema di benessere complessivo.
Con il provvedimento amministrativo dell'AD che sanziona il mantenimento della conduzione dell'alloggio, la parte (conducente) si obbliga a fornire ogni variazione afferente ai dati che la riguardano.	Attraverso il ricorso ad uno strumento di natura provvedimentoale, è possibile perseguire con immediatezza l'obiettivo di impegnare la parte conducente l'alloggio a comunicare ogni variazione che la riguarda per verificare la sussistenza degli elementi che le danno titolo a mantenere la conduzione dell'alloggio.
Inserire nel provvedimento amministrativo dell'AD, che sanziona il mantenimento della conduzione dell'alloggio, le procedure per il pagamento mensile del relativo canone (ad esempio, indicando l'IBAN).	La riscossione dei canoni è competenza degli Enti che amministrano gli utenti, i quali provvedono mediante ritenuta mensile sullo stipendio e al versamento dei medesimi in tesoreria con imputazione a bilancio di entrata dello Stato (art. 358, comma 2- lett. b) e c) del T.U.O.M.). Questa procedura, lineare e senza disfunzioni per gli utenti amministrati dalla F.A., diventa problematica e presenta delle disfunzioni nel caso del personale amministrato dall'INPS e/o separato o amministrato da Enti privati. In questi ultimi casi, infatti, vi sono difficoltà procedurali ad ottenere il riscontro delle somme pagate e/o da pagare da parte degli utenti.

Proposta	Motivazione
<p>Estendere la durata massima di concessione degli alloggi APP/SLI da 3 mesi ad 1 anno, ovvero fino alla durata dell'incarico se l'utente ha titolo all'alloggio ASI.</p>	<p>La vigente normativa in materia (art. 319 del T.U.O.M.) prevede che la durata di tale tipologia alloggiativa sia <i>“comunque non superiore a mesi tre, fatte salve le esigenze prioritarie di Forza Armata”</i>. Tale vincolo è determinato dal fatto che l'APP, normalmente, risulta essere una sistemazione abitativa volta a soddisfare esigenze temporanee, nello specifico <i>“le esigenze logistiche del personale militare in transito e dei familiari di passaggio”</i>. Nella quotidianità, soprattutto in quelle aree a maggiore criticità abitativa, l'APP viene impiegato anche per soddisfare i titolari di alloggio ASI in attesa di assegnazione del previsto alloggio, ovvero, qualora preferito, in luogo dell'ASI in modo da soddisfare le esigenze di altro personale avente titolo. In questi casi, si procede al rinnovo per altri tre mesi, atteso che la norma, nello stabilire il limite di tre mesi, stabilisce <i>“fatte salve le esigenze prioritarie di Forza Armata”</i>.</p> <p><u>Proposta già avanzata a Ufficio Legislativo del Ministero della Difesa con lettera M D SSMD 0057814 in data 13/05/2014.</u></p>